

REGOLAMENTO (CE) N. 444/2007 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di aringa delle zone CIEM I e II**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'allegato I B,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nel-

l'Atlantico nordorientale. Il limite di cattura per il 2007 è fissato complessivamente a 1 280 000 tonnellate, in totale conformità con il parere scientifico formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i> »	Zona: Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2.
Belgio	30
Danimarca	28 550
Germania	5 000
Spagna	94
Francia	1 232
Irlanda	7 391
Paesi Bassi	10 217
Polonia	1 445
Portogallo	94
Finlandia	442
Svezia	10 580
Regno Unito	18 253
CE	83 328
Norvegia	74 995 ⁽¹⁾
TAC	1 280 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC (contingente di accesso). Contingente da prelevare nelle acque comunitarie a nord di 62 °N.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62 °N e zona di pesca
intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio	30 ⁽²⁾
Danimarca	28 550 ⁽²⁾
Germania	5 000 ⁽²⁾
Spagna	94 ⁽²⁾
Francia	1 232 ⁽²⁾
Irlanda	7 391 ⁽²⁾
Paesi Bassi	10 217 ⁽²⁾
Polonia	1 445 ⁽²⁾
Portogallo	94 ⁽²⁾
Finlandia	442 ⁽²⁾
Svezia	10 580 ⁽²⁾
Regno Unito	18 253 ⁽²⁾

⁽²⁾ Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»